(N. 329-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE ROMANO DOMENICO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con tutti i Ministri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 5 maggio 1954

Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge contenente disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, tende ad aumentare di altri 50 miliardi l'autorizzazione della spesa di lire 200 miliardi stanziata con la citata legge n. 647, per opere straordinarie nell'Italia settentrionale e centrale, prorogando contemporaneamente di altri due anni l'efficacia della legge, così come è stato fatto per la Cassa per il Mezzogiorno.

La maggiore autorizzazione di spesa consentirà al Comitato dei ministri per le opere straordinarie del Centro-Nord, di poter prendere in considerazione numerosissime giustificate richieste da parte di enti locali sia per la costruzione di acquedotti, sia per far fronte

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ad altre improrogabili necessità di lavori di viabilità di sistemazione di bacini montani e di riforma fondiaria.

Come risulta dalla relazione che accompagna il disegno di legge, l'apposito Comitato dei ministri formulò i piani generali di esecuzione delle opere, destinando i 200 miliardi da erogare in dieci esercizi del 1950–51 al 1959–60 come segue:

50 miliardi per opere di viabilità ordinaria;

30 miliardi per costruzione di acquedotti;

50 miliardi per la sistemazione idraulica forestale dei bacini montani;

70 miliardi per l'attuazione della legge sulla riforma fondiaria.

L'attuazione di tali piani è stata già avviata dai Ministeri dei lavori pubblici e della agricoltura secondo la rispettiva competenza.

Viabilità. — La somma di 50 miliardi per le spese stradali (nuove costruzioni e sistemazioni) – con esclusione della viabilità statale alla quale detta legge è inapplicabile – venne ripartita in ragione di 5 miliardi all'anno. Nel maggio 1951 il Comitato dei ministri approvò nel complessivo importo di lire 15 miliardi il programma delle opere stradali da attuare nel triennio 1950–51–1952–53. Tali opere risultano nella massima parte eseguite od in avanzato corso di esecuzione.

Nell'aprile 1953 lo stesso Comitato approvò inoltre il programma delle opere da attuare nel restante settennio 1953–54 – 1959–60 per il complessivo importo di lire 35 miliardi. Risulta che tali opere vanno mano a mano eseguendosi secondo la loro graduatoria d'urgenza.

I programmi anzidetti comprendono sia nuove costruzioni di strade comunali e provinciali, sia sistemazioni di strade comunali e provinciali già esistenti. Le opere programmate ammontano a diverse centinaia e riguardano, tanto l'allacciamento di comuni e frazioni isolati alla esistente rete viabile con particolare riguardo ai comuni montani, quanto talune arterie di rilevante importanza, a carattere intercomunale, interprovinciale e interregionale, quali ad esempio la strada Romea interessante l'Emilia e il Veneto, la strada La Spezia–Sestri Levante, le strade Valnerina in Umbria, Valcellina e Val Degano nel Veneto.

I detti due programmi del 1° triennio e del settennio, assorbono per intero la detta assegnazione di lire 50 miliardi, da spendere come sopra detto, in ragione di lire 5 miliardi l'anno; ma tale somma non è sufficiente per l'integrale esecuzione delle opere programmate, per il cui completamento il Ministero dei lavori pubblici prevederebbe un ulteriore finanziamento di circa lire 27 miliardi.

Il completamento delle opere stradali è tra gli scopi per cui è stato predisposto il disegno di legge in esame, ma se il maggiore fabbisogno è fondato e non potrà essere coperto dalla parte di spesa che verrà assegnata al Ministero dei lavori pubblici appare evidente che i completamenti non si potranno fare. È da raccomandare pertanto che ne sia tenuto conto nella revisione dei programmi.

Acquedotti. — Per la costruzione di acquedotti il programma decennale determinato dal Comitato dei ministri venne contenuto come sopra si è detto, nell'importo complessivo di lire 30 miliardi. I risultati finora raggiunti sono cospicui.

È stato infatti possibile approvare e finanziare sinora lavori per un totale di lire 14 miliardi e precisamente quelli per la costruzione dei seguenti acquedotti, *affidata in concessione ai Consorzi interessati:* Consorzio delle Langhe (Cuneo) lire 755.000.000; Consorzio Val Tiglione (Asti) lire 200.000.000; Friuli centrale (Udine) lire 779.200.000; Mirese (Venezia) lire 520.000.000; Basso Piave (Venezia) 507.000.000 lire; Muson (Treviso) lire 137.250.000; Nervesa ed Arcade (Treviso) lire 152.000.000; Gruppo Acquedotto della Montagna Bellunese (Belluno) lire 233.000.000; Basso Ferrarese (Ferrara) lire 769.949.260; Consorzio della Valle della Conca (Forlì) lire 316.527.000; Consorzio del Rubicone (Forlì) lire 136.578.000; Varan Montegibbio (Modena) lire 199.000.000; Burana (Modena) lire 400.000.000; Renano (Bologna) lire 879.650.000; Fiora (Grosseto) lire 1.620.000.000; Tennacola (Ascoli Piceno e Macerata) lire 475.000.000; Pescara d'Arquata (Ascoli Piceno) lire 2.007.350.000; Doganella

(Roma) lire 582.000.000; Peschiera (Roma) lire 308.000.000; Idraulico Sabino (Roma) lire 230.500.000; Cerveteri (Roma) 125.000.000 di lire; Anzio e Nettuno (Roma) lire 450.000.000. *I relativi lavori sono già in corso di esecuzione.*

Risulta poi che sono stati approvati i progetti, e si sta dando corso alle gare di appalto per le seguenti opere: Acquedotto Alto Polesine (Rovigo) lire 182.435.000; Acquedotto Friuli centrale (Udine) 13° e 14° stralcio, per complessive lire 244.000.000.

Per il completamento delle opere autorizzate con i fondi dell'anzidetta legge n. 647, occorre un ulteriore fabbisogno di circa lire 7.000.000.000 mentre per costruire nuovi acquedotti (condotta principale e serbatoi, esclusa la rete interna degli abitati) il Ministero dei lavori pubblici prevede un ulteriore fabbisogno complessivo di lire 28.000.000.000.

Anche per questa categoria di opere è di raccomandare che si tenga conto nella revisione dei programmi.

Sistemazione idraulica forestale dei bacini montani. — Per l'utilizzazione dei 50 miliardi (5 miliardi all'anno) destinati agli interventi idraulico-forestali vengono compilati annualmente i programmi d'impiego.

La maggior parte delle opere è eseguita in gestione diretta dagli Uffici del Genio civile e dal Corpo forestale. Solo una minima parte è assentita in concessione a Consorzi i cui comprensori ricadono nelle zone dichiarate depresse.

In dipendenza dei programmi approvati, le somme stanziate nei primi quattro anni di applicazione della legge, sono state assegnate ai Compartimenti del Centro-settentrionale, nel modo appresso specificato:

REGIONE	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno
Piemonte	523	487	487	487
R. A. Valle d'Aosta	73	50	50	50
R. A. Trentino-Alto Adige	14	316,5	316,5	300
Liguria	312	292	292	275
Lombardia	729	754	754	724
Veneto	821	498,5	498,5	478,5
Emilia	1.111,5	1.065	1.065	1.053
Toscana	636,5	757	757	697,5
Marche	395	410	410	418,5
Umbria	70	55	55	45
Lazio	315	315	315	315
Totale (in milioni di lire)	5.000	5.000	5.000	4.843,5
Fondi accantonati per imprevisti	—	—	—	156,5
TOTALI	5.000 –	5.000 –	5.000 –	5.000 –

Riforma fondiaria. — Per l'attuazione della riforma fondiaria il Comitato dei Ministri destinò, come sopra si è detto, 70 miliardi e con la legge 25 luglio 1952, n. 998, fu precisato che i 7 miliardi annui sarebbero stati così assegnati:

lire 5 miliardi all'Ente Maremma tosco-laziale (esclusa la gestione del Fucino, gravante sulla Cassa per il Mezzogiorno);

lire 2 miliardi all'Ente per il Delta Padano.

All'origine una previsione presuntiva di larga massima aveva portato all'indicazione di dati

approssimativi in base ai quali era previsto di espropriare in Maremma 160.000 ettari e nel Delta 30.000 ettari.

Dopo l'emanazione della legge n. 647 si è proceduto agli accertamenti specifici concreti che hanno precisato come siano maggiori le superfici di terreno ricadenti nelle prescrizioni della detta legge e pertanto sono stati, nel fatto, approvati piani di espropriazione per ettari 191.533 in Maremma e per ettari 45.697 in Delta.

Di conseguenza, col disegno di legge in esame, i 200 miliardi da erogarsi in dieci esercizi, vengono elevati a lire 250 miliardi da ripartirsi in dodici esercizi anzichè in dieci e sui maggiori stanziamenti vengono assegnati all'Ente Maremma lire 13.500.000.000 ed all'Ente Padano lire 5.500.000.000; in totale lire 19.000.000.000.

L'assegnazione di tale maggiore somma appare, peraltro, inadeguata sia per la distribuzione degli stanziamenti che andranno a gravare in maggior parte sugli ultimi due esercizi (lire 8 miliardi nel 1960-61 e 5 miliardi nel 1961-62, nei quali invece minori saranno le esigenze degli Enti in relazione allo stadio avanzato della trasformazione fondiaria) e sia per le caratteristiche esigenze di natura economica-poderale delle zone interessate.

Infatti, è da tener conto che per il Delta l'enorme pressione bracciantile consiglia l'ordinamento poderale a maglia stretta e rende necessaria la costruzione in ogni podere di un fabbricato rurale, dotato dei necessari servizi, perchè i lavoratori vivono a distanze notevoli senza efficienti collegamenti stradali, e sono praticamente privi di alloggi, mentre le espropriazioni sono ricadute in zone bisognose di rilevanti sistemazioni idraulico-agrarie, di opere di viabilità e di provvista di acqua potabile.

Per la Maremma, nella vastità del territorio, nel disordine idraulico e nelle caratteristiche non modificabili del clima (pioggie irregolari, forti venti) occorre tesaurizzare al massimo le risorse idriche, mediante opere di sistemazione idraulica e di irrigazione e provvedere a notevoli impianti di frangiventi.

Per entrambi gli Enti è da tenere conto della necessità di assicurare notevoli scorte di macchine, attrezzi e bestiame, atteso che con l'assegnazione di terreni, pur trasformati ma senza mezzi di produzione, ai lavoratori nullatenenti, non si raggiungerebbero gli scopi voluti dalla legge.

Si proporrebbe pertanto una disposizione integrativa del disegno di legge in esame intesa ad agevolare l'emissione delle obbligazioni - cui i due Enti sono autorizzati a termini dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 998 - e di aumentare il numero delle annualità che gli Enti possono cedere.

La disposizione potrebbe essere così formulata:

Art. 6.

L'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 998, è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di assicurarsi i fondi occorrenti per l'esplicazione della propria attività, secondo le necessità dei diversi esercizi finanziari, gli Enti, di cui al precedente articolo 1, possono chiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'autorizzazione a cedere, in tutto o in parte, le somme ad essi assegnate per gli esercizi successivi a quello in corso alla data della richiesta, ovvero ad emettere obbligazioni sulle assegnazioni per gli stessi esercizi.

« Le operazioni di cui al precedente comma sono esenti da ogni imposta presente e futura ».

Una innovazione è portata con l'articolo 3 del disegno di legge, col quale il Ministero dei lavori pubblici viene autorizzato a prelevare una somma non superiore al 2 per cento delle assegnazioni per acquedotti allo scopo di destinarla per lo studio dei relativi progetti. Ciò in quanto le somme stanziate nel bilancio del predetto Ministero per esigenze progettuali non sono sufficienti neppure per quelli che sono i compiti propri di istituto dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Tutto ciò premesso e considerato la Commissione raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge.

ROMANO Domenico, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

—

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, è sostituito dal seguente:

« A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio 1961-62 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno, nell'àmbito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse nelle località economicamente depresse delle regioni e provincie della Repubblica diverse da quelle indicate nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ».

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, già modificato con l'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« I programmi delle opere da eseguirsi saranno predisposti e coordinati di concerto tra i vari Ministeri interessati e sottoposti all'approvazione di un Comitato dei ministri designato dal Consiglio dei ministri.

« Per l'attuazione di tali programmi è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi.

« Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, sarà stanziata la somma di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1954-55, di lire 22 miliardi in ciascuno degli esercizi successivi, a partire da quello 1955-56, fino all'esercizio 1959-60 compreso e di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62. Detta autorizzazione di spesa sarà ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione ai programmi relativi alle opere di cui all'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

« Con decreti da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate.

« Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Art. 3.

Il Comitato dei ministri, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato con l'articolo 2 della presente legge, può autorizzare che una somma non superiore al 2 per cento delle assegnazioni da esso deliberate per la costruzione di acquedotti, sia utilizzata dal Ministero dei lavori pubblici per gli studi e le progettazioni relative.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

L'articolo 24, ultimo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è sostituito dal seguente:

« Per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1961-62 incluso sarà provveduto con prelievo sugli stanziamenti annui previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

L'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 998, è modificato come appresso:

« Sul fondo annuale di cui all'articolo 24, comma quarto, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a decorrere dall'esercizio 1952-53 e fino all'esercizio 1961-62 incluso, sono assegnate a favore degli Enti di riforma fondiaria che operano nelle località di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, le seguenti somme:

a) all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino:

Esercizio	1952-53	L.	5.000.000.000
»	1953-54	»	5.000.000.000
»	1954-55	»	5.000.000.000
»	1955-56	»	5.900.000.000
»	1956-57	»	5.900.000.000
»	1957-58	»	5.900.000.000
»	1958-59	»	5.900.000.000
»	1959-60	»	5.900.000.000
»	1960-61	»	5.000.000.000
»	1961-62	»	4.000.000.000

Art. 5.

Identico.

b) all'Ente per la Colonizzazione del Delta Padano:

Esercizio	1952-53	L.	2.000.000.000
»	1953-54	»	2.000.000.000
»	1954-55	»	2.000.000.000
»	1955-56	»	2.300.000.000
»	1956-57	»	2.300.000.000
»	1957-58	»	2.300.000.000
»	1958-59	»	2.300.000.000
»	1959-60	»	2.300.000.000
»	1960-61	»	3.000.000.000
»	1961-62	»	1.000.000.000 ».

Art. 6 (*nuovo*).

L'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 998, è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di assicurarsi i fondi occorrenti per l'esplicazione della propria attività, secondo le necessità dei diversi esercizi finanziari, gli Enti, di cui al precedente articolo 1, possono chiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'autorizzazione a cedere, in tutto o in parte, le somme ad essi assegnate per gli esercizi successivi a quello in corso alla data della richiesta, ovvero ad emettere obbligazioni sulle assegnazioni per gli stessi esercizi.

« Le operazioni di cui al precedente comma sono esenti da ogni imposta presente e futura ».